



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA':

VI

Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE N

474 del 14/05/2021

Oggetto:

TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E
IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) – IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE SU VERSAMENTI TARES/TARI 2013-2020 INCASSATI DA
GENNAIO A MARZO 2021

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Servizi Finanziari e Sistemi Informativi";

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – obiettivi;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Alessio Ammannati, responsabile del Servizio Tributi, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

VISTI:

- l'articolo 19 del D. Lgs. 504/92, istitutivo del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), determinato sulle tariffe della Tariffa smaltimento rifiuti – Tarsu, in misura compresa tra l'1% ed il 5%, liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente alla Tarsu;
- l'articolo 14 del D.L. 201/2011, istitutivo, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati a smaltimento (TARES) in sostituzione del precedente prelievo a titolo di Tarsu-Tia, ed il comma 28 di tale norma, che fa salva l'applicazione del TEFA di cui al citato art. 19 del D. Lgs. 504/92, da applicarsi sull'importo del tributo nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;
- l'articolo 1, commi 641-668, della Legge 147/2013, che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI) con decorrenza 1° gennaio 2014, con contestuale soppressione della TARES, facendo salva, al comma 666, l'applicazione del TEFA, di cui al citato art. 19 del D. Lgs. 504/92, sull'importo del tributo nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;
- l'art. 38 bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha previsto che:
 1. nel caso di pagamenti effettuati con il modello F24, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione dell'F24 provvede al riversamento del TEFA spettante alla Provincia o Città Metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al Comune;
 2. salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città Metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5%;
- il Decreto Mef 1° luglio 2020, con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

VISTO il regolamento della Città Metropolitana di Firenze concernente modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (TEFA), adottato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 111 del 23/12/2020;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 46 del 19/07/2013 di approvazione del Regolamento e tariffe TARES 2013;
- n. 51 del 30 luglio 2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), modificata ed integrata con deliberazione CC n. 68 del 30 luglio 2015;
- n. 53 del 30 luglio 2014 di approvazione delle tariffe della TARI 2014;
- n. 69 del 30 luglio 2015 di approvazione delle tariffe della TARI 2015;
- n. 26 del 10 maggio 2016 di approvazione delle tariffe TARI 2016;
- n. 14 del 20 febbraio 2017 di approvazione delle tariffe TARI 2017;
- n. 32 del 30 marzo 2018 di approvazione delle tariffe TARI 2018;
- n. 22 del 27 marzo 2019 di approvazione delle tariffe TARI 2019;
- n. 64 del 28 luglio 2020 di approvazione modifiche al regolamento TARI;
- n. 66 del 28 luglio 2020 di approvazione delle tariffe TARI 2020;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione Provinciale di Firenze con provvedimento della G.P. n. 169 dell'11/12/2013 ha deliberato per l'anno 2013 l'aliquota del tributo TEFA nella misura del 5%;
- l'Amministrazione Provinciale di Firenze ha determinato con propria deliberazione C.P. n. 6 del 17.1.2014 per l'anno 2014 l'aliquota TEFA in maniera differenziata ed in particolare, nella misura del 3% per i Comuni che, come quello di Empoli, hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale al 45% come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30.9.2013;
- dall'esercizio finanziario 2015, la Città Metropolitana di Firenze, con provvedimento n. 48 del 29/06/2015, ha definito nella misura del 5 per cento la misura del tributo TEFA per tutti i Comuni, confermata anche per gli esercizi successivi dal 2016 al 2020;
- il Comune deve trattenere, ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. 504/1992, comma 5, una somma pari allo 0,30% del tributo provinciale, quale compenso per le spese sostenute dall'ente per la riscossione, senza limiti di importi minimi o massimi;
- l'ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla componente rifiuti, previa deduzione della corrispondente quota del compenso di riscossione, deve essere versato dal Comune direttamente alla Città Metropolitana di Firenze;

DATO ATTO che il Comune di Empoli ha provveduto al versamento di quanto dovuto a titolo di TEFA alla Città Metropolitana relativamente agli incassi TARI realizzati fino al mese di dicembre 2020;

VERIFICATI gli incassi TARI fino dal mese di gennaio 2021 al mese di marzo 2021 e considerato, inoltre, che nello stesso periodo sono stati effettuati rimborsi TARI, per un ammontare di € 827,00, comprensivi di TEFA per € 39,26;

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere a trasferire alla Città Metropolitana di Firenze l'importo di € 17.521,56 al lordo del compenso dello 0.30% di riscossione, che sarà trattenuto dal Comune, pari a € 52.73, e del TEFA sui rimborsi effettuati, ammontante ad € 39,26, per un importo netto da riversare alla Città Metropolitana di Firenze di € 17.429,57;

DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in narrativa:

1. di quantificare l'importo del Tributo provinciale TEFA sulle riscossioni TARES/TARI 2013-2020 realizzate da gennaio a marzo 2021, al netto del TEFA sui rimborsi TARI effettuati nel medesimo periodo, in € 17.482,30 al lordo del compenso spettante al Comune, pari a complessivi € 52,73;
2. di dare atto che la somma di € 17.482,30, corrispondente all'incasso TEFA di cui al punto 1, è stata incassata ed accertata con imputazione, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, al Tit. 9 entrate per conto di terzi e partite di giro - capitolo 6020099 "TEFA - RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTI DI TERZI" - del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 17.482,30 corrispondente all'importo lordo del TEFA dovuto alla Città Metropolitana di Firenze, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, al Tit. 7 spese per conto terzi e partite di giro - capitolo 4070002 "TEFA - VERSAMENTO A CITTA' METROPOLITANA", del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021;
4. di accertare il compenso dello 0,30% di cui all'art. 19, comma 5 del D. Lgs 504/1992, nella misura di € 52,73 con imputazione, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, al cap. 28001 "Compenso su incassi TEFA" del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021;
5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art 6 della L. 241/1990 è il dott. Alessio Ammannati, Responsabile del Servizio Tributi, che ha istruito la proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, e che risponde della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di sua competenza;
8. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
U	2021	1669	2021	U.7.02.05.01.001	TEFA - VERSAMENTO A CITTA' METROPOLITANA - E 6020099			17.482,30
E	2021	495	2021	E.1.01.01.60.001	COMPENSO SU INCASSI TEFA			52,73

Empoli, 14/05/2021

Il Dirigente del Settore

